

L'istituto della licitazione privata è caratterizzato dal principio della pubblicità delle operazioni di aggiudicazione, espressione di quello più generale di imparzialità dell'azione amministrativa, e desumibile sia dall'art. 89 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (regolamento per l'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato), che dagli artt. 2, 3 e 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14, e trova confermato, (per quanto attiene alla fattispecie) nel D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, laddove dispone che nelle licitazioni private pari o superiori ad un milione di E.C.U. gli inviti a presentare offerte devono indicare chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo di apertura; pertanto, ove per una qualsiasi ragione, nel giorno prestabilito e reso noto ai concorrenti, la gara non si tenga, a questi ultimi, a pena di invalidità del procedimento, deve essere comunicata la nuova data e il luogo fissati per l'esperimento della stessa, così da consentire loro, ove lo desiderino, di parteciparvi. Le operazioni poste in essere dagli organi collegiali, quale la Commissione nominata per l'esame delle offerte relative ad un appalto, devono essere documentate in apposito processo verbale, che costituisce l'unico mezzo per dimostrarne all'esterno l'avvenuto compimento, e tale verbale non può essere sostituito o integrato da dichiarazioni postume rese dai componenti il Collegio e meno ancora da soggetti estranei all'organo, (nella specie, dal presidente dell'Ente).